
circolare di aggiornamento fiscale e societario

riservato alle aziende clienti

Dott. Stefano Corti
· dottore commercialista
· revisore contabile

Dott. Sandro Di Vincenzo
· dottore commercialista
· revisore contabile

Dott. Simone Sabia
· dottore commercialista
· revisore contabile

Circolare n. 05/2021 del 04/06/2021

Decreto "Sostegni-bis"

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 73/2021 (cd. Decreto Sostegni-bis). Vi inviamo il riepilogo delle disposizioni fiscali di maggior rilievo previste nel provvedimento.

Contributi a fondo perduto

Duplicazione del precedente contributo Decreto Sostegni

È previsto un nuovo contributo a fondo perduto a favore delle imprese, lavoratori autonomi e ai titolari di reddito agrario (art. 32 TUIR) che abbiano in precedenza già richiesto e ottenuto il contributo previsto dall'ultimo Decreto Sostegni.

Il contributo spettante, riconosciuto in automatico dall'Agenzia delle Entrate senza necessità di presentare una nuova istanza, è pari al 100% di quanto già ricevuto.

Il contributo spetta a condizione che il destinatario:

- abbia la partita IVA attiva alla data del 26/05/2021;
- abbia presentato e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto del decreto Sostegni (D.L. 41/2021)
- non abbia indebitamente percepito o che non abbia restituito tale contributo.

Nuovo contributo per riduzione del fatturato

È previsto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore delle imprese, lavoratori autonomi e ai titolari di reddito agrario (art. 32 TUIR) che abbiano avuto un fatturato medio mensile nel periodo 01/04/2020-31/03/2021 inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato medio mensile del periodo 01/04/2019-31/03/2020.

Per la determinazione dei predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo non spetta ai soggetti:

- che abbiano avuto ricavi superiori ad euro 10.000.000 nel secondo esercizio antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (quindi nel 2019 per i soggetti con esercizio coincidente all'anno solare);
- che non abbiano la partita Iva attiva alla data del 26/05/2021.

I soggetti che non abbiano avuto accesso al precedente contributo "Sostegni" potranno richiedere il nuovo contributo "Sostegni-bis" ove ricorrano i requisiti.

I soggetti che abbiano già beneficiato del contributo "Sostegni" potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo. In tal caso, il

Viale Milton n. 27
50129 Firenze
tel. 055/576732 – 572121
fax 055/572474
C.F. – P.I. 04936680489

cortiassociati@cortiassociati.it
stefanocorti@cortiassociati.it
s.divincenzo@cortiassociati.it
simonesabia@cortiassociati.it

Partner Auditcentro S.r.l.
società di revisione

contributo già in precedenza ottenuto verrà scomputato dalla misura del nuovo contributo se superiore.

Il contributo è determinato applicando le seguenti percentuali sulla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato 01/04/2020-31/03/2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato 01/04/2019-31/03/2020.

Soggetti che hanno ottenuto il precedente contributo "Sostegni"	Soggetti che <u>non</u> hanno ottenuto il precedente contributo "Sostegni"	Soglie di ricavi (ricavi del 2019 o, per esercizi a cavallo d'anno, ricavi del secondo esercizio antecedente a quello in corso al 26/05/2021)
60%	90%	fino a 100.000 euro
50%	70%	da 100.000 a 400.000 di euro
40%	50%	da 400.000 a 1.000.000 di euro
30%	40%	da 1.000.000 a 5.000.000 di euro
20%	30%	da 5.000.000 a 10.000.000 di euro

Il contributo massimo è di euro 150.000.

Il contributo non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP.

La richiesta del contributo dovrà essere effettuata con apposita istanza da inviare in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il termine che verrà indicato con successivo provvedimento dell'Agenzia.

In alternativa all'accredito bancario, il contribuente può richiederne l'utilizzo quale credito d'imposta da compensare tramite F24.

Nuovo contributo per perdite d'esercizio

È, inoltre, previsto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore delle imprese, lavoratori autonomi e ai titolari di reddito agrario (art. 32 TUIR) che abbiano subito un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31/12/2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con apposito decreto MEF.

L'ammontare del contributo sarà anch'esso determinato con decreto MEF. Il contributo sarà erogato al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente già ottenuti ai sensi di tutti precedenti Decreti in materia (DL Rilancio 34/2020, DL Agosto 104/2020, DL Ristori 137/2020, DL Natale 172/2020, DL Sostegni 41/2021, DL Sostegni-bis 73/2021).

Il contributo massimo è di euro 150.000.

Il contributo non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP.

La richiesta del contributo dovrà essere effettuata con apposita istanza da inviare in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il termine che verrà indicato con successivo provvedimento dell'Agenzia.

L'istanza potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10/09/2021.

In alternativa all'accredito bancario, il contribuente può richiederne l'utilizzo quale credito d'imposta da compensare tramite F24.

Ulteriori contributi per attività chiuse

Sono inoltre previsti ulteriori sostegni per le attività per le quali sia stata disposta la chiusura per un periodo di almeno 4 mesi nel corso del 2021. La misura del contributo e le modalità di erogazione saranno determinate con decreto del MISE e del MEF.

Ricordiamo che in sede di successiva attività di controllo, in caso di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante, sono applicate le sanzioni amministrative ex art. 13, co.5, Dlgs 471/97 (dal 100% al 200% del contributo non spettante) oltre agli interessi, e si applica l'articolo 316-ter del codice penale (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).

Credito d'imposta per canoni di locazione e affitto d'azienda

Per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, il diritto credito d'imposta per i canoni di locazione è prorogato fino al 31/07/2021. Ricordiamo che in tali casi il credito d'imposta è pari al 60% del canone mensile di locazione di immobili e del 30% per contratti di servizi a prestazioni complesse e affitti d'azienda (50% in caso di affitto d'azienda di strutture turistico-ricettive). Il credito d'imposta spetta a condizione di aver subito una riduzione del fatturato di almeno il 50% nel mese di riferimento del 2021 rispetto al medesimo mese del 2019.

Per tutti gli altri soggetti il credito d'imposta per i canoni di locazione, introdotto dal Decreto Rilancio, è esteso anche ai mesi da gennaio a maggio 2021.

Il credito d'imposta spetta a condizione che il soggetto abbia avuto, nel 2019, ricavi non superiori ad euro 15.000.000 e che l'ammontare medio mensile del fatturato del periodo 01/04/2020-31/03/2021 sia inferiore almeno del 30% (in precedenza la riduzione doveva essere del 50% mese su mese) rispetto a quello del periodo 01/04/2019-31/03/2020. Tale requisito non è necessario per coloro che hanno iniziato l'attività a partire dal 01/01/2019.

Ricordiamo che il credito d'imposta è commisurato all'importo effettivamente versato con riferimento a ciascuno dei mesi in oggetto. Restano invariate le percentuali del credito d'imposta.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione con F24, successivamente all'avvenuto pagamento del relativo canone.

Il locatario, in alternativa all'utilizzo diretto del credito d'imposta, può optare per la cessione al locatore o al concedente con le modalità già previste dai precedenti decreti.

Sospensione dei carichi affidati all'agente della riscossione

Sono prorogati i termini dei versamenti scadenti tra il 08/03/2020 e il 30/06/2021 relativi a:

- cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia Entrate Riscossioni,
- avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate,
- avvisi di addebito emessi dagli Enti Previdenziali,
- atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane,
- ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli Enti Locali.

Tali versamenti dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il 31/07/2021.

Credito d'imposta per la sanificazione e d.p.i

Alle imprese, artisti e professionisti, nonché agli enti non commerciali, è riconosciuto un credito d'imposta del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Sono ammissibili le spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività;
- c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi dai precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile in sede di dichiarazione dei redditi relativo al periodo in cui è sostenuta la spesa ovvero tramite compensazione in F24. Il credito d'imposta non è imponibile ai fini delle

imposte sui redditi e ai fini IRAP.

Con provvedimento del Direttore dell'Agencia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni, saranno stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del credito d'imposta.

Esenzione acconto Imu 2021

Sono esentati dal versamento dell'acconto IMU per il 2021, per i soli immobili utilizzati per lo svolgimento della propria attività produttiva o professionale, i soggetti titolari di partita Iva al 23/03/2021, purché abbiano i requisiti previsti per accedere ai contributi a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni (ovvero i soggetti con ricavi, al 2019, non superiore ad euro 10.000.000 e che abbiano avuto un fatturato medio mensile nell'anno 2020 inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato medio mensile dell'anno 2019).

Altri interventi di natura finanziaria

Moratoria mutui

È prorogata al 31/12/2021 la moratoria su mutui e finanziamenti.

La proroga si applica alla sola quota capitale e non agli interessi, e alle sole imprese che avevano già richiesto di usufruire della moratoria entro il 31/01/2021. Diversamente da quanto previsto in occasione delle precedenti proroghe, questa ulteriore proroga non è più automatica ma dovrà essere espressamente richiesta inviando comunicazione all'istituto di credito entro il 15/06/2021.

Fondo Garanzia per le PMI

Sono prorogati al 31/12/2021 i termini per richiedere i finanziamenti garantiti dal Fondo garanzia PMI.

È previsto l'allungamento, da 6 a 10 anni, dei tempi di restituzione dei finanziamenti garantiti, previa autorizzazione della Commissione europea.

In caso di richiesta di nuovi finanziamenti la percentuale di copertura della garanzia del Fondo viene ridotta dal 90% all'80%. In caso di rimodulazione con allungamento della durata dei finanziamenti già in essere, non è prevista riduzione delle coperture.

In caso di richiesta di nuovi finanziamenti di importo fino a 30.000 euro, a partire dal 01/07/2021, la percentuale di copertura della garanzia del Fondo viene ridotta dal 100% al 90%, con eliminazione del tetto al tasso d'interesse.

Le PMI con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499, non potranno più accedere al Fondo garanzia PMI, e potranno accedere esclusivamente alla garanzia di SACE.

È stata inserita nuovamente la possibilità per enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore, di presentare richieste di garanzia al Fondo per i finanziamenti di importo fino a 30.000 euro.

Fondo Garanzia SACE

Sono prorogati al 31/12/2021 i termini per richiedere i finanziamenti garantiti dal Fondo garanzia SACE.

Anche in questo caso è prevista la possibilità di allungare, da 6 a 10 anni, i tempi di restituzione dei finanziamenti garantiti. Per i finanziamenti già garantiti è possibile richiedere un'estensione della durata fino a un massimo di 10 anni o la sostituzione con nuovi finanziamenti aventi durata fino a 10 anni.

Per la concessione della garanzia SACE a imprese con dipendenti superiori a 499 non sono previste riduzioni delle attuali percentuali di copertura (tra 70 e 90% in base alla dimensione d'impresa).

Estensione del limite annuo per compensazioni e rimborso crediti fiscali

Per l'anno 2021 il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è aumentato da euro 700.000 ad euro 2.000.000. Ricordiamo che il Decreto Rilancio aveva aumentato detto limite ad euro 1.000.000 per l'anno 2020.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento

Cordiali saluti
(Corti & Associati)